

LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 1987, N. 8

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 e alla legge regionale 27 novembre 1983, n. 18, recanti norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano¹

Art. 1 (Finalità)

1. In relazione alle particolari esigenze delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, tenendo conto dei principi stabiliti nella normativa sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione Trentino - Alto Adige, la legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, come modificata e integrata dalla legge regionale 27 novembre 1983, n. 18, recanti norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, è modificata e integrata dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2

1. *(omissis)*²

Art. 3

1. *(omissis)*³

¹ In B.U. 23 giugno 1987, n. 29.

² Sostituisce l'art. 1 della l.r. 22 maggio 1980, n. 8.

Art. 4 (Direzione uffici)

1. Ferma restando l'applicazione delle altre norme dettate in materia per il personale della Regione Trentino – Alto Adige, in relazione ad esigenze temporanee, due o più uffici camerali possono essere diretti da un solo direttore di ufficio.

Art. 5

1. *(omissis)*⁴

Art. 6

1. *(omissis)*⁵

Art. 7

1. *(omissis)*⁶

Art. 8

1. *(omissis)*⁷

Art. 9 (Personale addetto alla pulizia)

1. *(omissis)*⁸

³ Sostituisce l'art. 2 della l.r. 27 novembre 1983, n. 18.

⁴ Sostituisce l'art. 6 della l.r. 22 maggio 1980, n. 8.

⁵ Sostituisce l'art. 7 della l.r. 22 maggio 1980, n. 8.

⁶ Sostituisce il titolo ed il primo comma dell'art. 4 della l.r. 27 novembre 1983, n. 18.

⁷ Sostituisce l'art. 5 della l.r. 27 novembre 1983, n. 18.

Art. 10

1. *(omissis)*⁹

Art. 11 (Pubblicazioni camerali)

1. Il segretario generale è direttore responsabile delle pubblicazioni camerali. Allo stesso può essere attribuito, con deliberazione della Giunta camerale, un assegno compensativo per la particolare funzione, tenuto conto della qualità e onerosità del lavoro espletato, nei limiti dell'assegno mensile previsto dall'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni.

Norme transitorie

Art. 12 (Durata degli incarichi di direzione)

1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative e delle loro articolazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, avranno durata fino al conferimento dei nuovi incarichi direzionali da parte della Giunta camerale che sarà eletta a seguito del rinnovo del Consiglio camerale.

⁸ Sostituisce il secondo comma dell'art. 14 della l.r. 22 maggio 1980, n. 8.

⁹ Sostituisce l'art. 3 della l.r. 27 novembre 1983, n.18.

Art. 13 (Conferimento degli incarichi di direzione degli uffici già operanti)

1. Nella prima applicazione della presente legge gli incarichi di direzione degli uffici camerali conferiti in data non posteriore al 15 febbraio 1987 sono attribuiti dalla Giunta camerale agli impiegati formalmente preposti a detti uffici alla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo al procedimento concorsuale previsto dall'articolo 25 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

Art. 14 (Rinuncia a maggiori benefici previdenziali)

1. Al personale camerale di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 è data facoltà di rinunciare, con dichiarazione scritta da presentare all'Amministrazione di appartenenza entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai maggiori benefici previdenziali contemplati dalla legge regionale 3 novembre 1973, n. 18, con contestuale cessazione del versamento del particolare contributo previsto dal richiamato articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8.

2. La presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente non comporta la restituzione dei contributi versati in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8.

Art. 15 (Maggiori benefici previdenziali)

1. Il computo del contributo del 2,70 per cento già assunto a carico dal personale camerale di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 viene effettuato con riferimento alla retribuzione complessiva lorda determinata ai sensi

dell'articolo 8 del regolamento del soppresso fondo di pensione e di previdenza delle Camere, con esclusione dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al precedente primo comma avrà effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16 (Proroga di funzioni del Consiglio di amministrazione del personale)

1. Fino alla data di insediamento del Consiglio per l'organizzazione e il personale previsto dalla presente legge, le funzioni ad esso attribuite sono svolte dal Consiglio di amministrazione del personale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17 (Compilazione del testo unificato delle leggi sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano)

1. La Giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unificato delle leggi regionali vigenti contenenti norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, senza introdurre modifica alcuna.

2. Il testo unificato sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Art. 18 (Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati A-B^{10 11}

¹⁰ Le tabelle A e B della presente legge sono state sostituite dall'art. 28, comma 1 della l.r. 21 febbraio 1991, n. 5.

¹¹ Allegati omessi.
